

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche)

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è riconosciuto, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture termali, alle strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i porti turistici, i parchi tematici, le fiere e i congressi, un contributo sotto forma di credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione in relazione ad uno o più interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024

In aggiunta al credito di imposta per i medesimi interventi e destinatari, è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto, per un importo massimo pari a 40.000 euro, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024. L'importo del contributo può essere aumentato, anche cumulativamente: a) fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per l'imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e 35 anni che operano nel settore del turismo; c) fino a ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si demanda al successivo atto attuativo la metodologia per l'attribuzione del contributo a fondo perduto che sarà comunque proporzionato alla parte di costi ammissibili per garantirne una progressività e un dimensionamento atto al raggiungimento della platea di soggetti prevista dai target del PNRR (almeno 3500 imprese).

La misura massima del contributo a fondo perduto non potrà superare il limite massimo di 100.000 euro complessivi. L'ammontare massimo dei contributi è erogato, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di idonee garanzie.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi ivi compresi gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013.

In ogni caso, gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

Il nuovo credito di imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i costi ammissibili di investimento facenti parte di un medesimo progetto unitario non coperti dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è possibile utilizzare anche il finanziamento a tasso agevolato previsto dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. In pratica, per la parte di costi ammissibili dell'investimento non coperta dai due precedenti strumenti agevolativi (credito di imposta e contributo a fondo perduto) è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo onde coprire la metà della parte dei costi non incentivati riferibile all'upgrade energetico nei limiti delle disponibilità del Fondo a legislazione vigente.

Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01)

e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie. Gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande.

Le disposizioni attuative della norma rappresentano il primo "milestone" per la CE che sono previste dover entrare in vigore prima del 31 dicembre 2021 (M1C3-26). Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il budget complessivo della misura possa centrare il target previsto di almeno 3500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025, come precisato più in dettaglio nel seguito. Agli oneri si provvede, per 500 milioni di euro complessivi, con una riserva del 50% dedicata agli interventi che includano la riqualificazione energetica, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura M1C3 4.2 del PNRR. La sequenza temporale della distribuzione degli importi dei contributi è pari a 100 milioni nel 2022 e 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni nel 2025. A tali oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 in virtù delle disposizioni di cui al comma 12. L'ammissibilità al credito di imposta del 65% (vecchio regime) continua dunque ad essere regolato attraverso le precedenti disposizioni attuative, tuttavia il comma 13 disciplina il venir meno della disciplina attualmente vigente alla fine del 2021, in corrispondenza con l'entrata in vigore di quella prevista dal presente articolo. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022, di cui all'art. 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ridotta e un corrispondente importo è destinato ad incrementare la dotazione relativa al credito di imposta di cui al comma 1.

Il combinato dei due regimi offre una copertura finanziaria senza soluzione di continuità tra il precedente incentivo del 65% e il successivo regime dell'80% con fondo perduto.

I contributi sono concessi compatibilmente con il regime di aiuti di stato previsto dal Temporary Framework fino alla sua vigenza e saranno quindi notificati alla Commissione Europea, al suo termine si ritorna in automatico al regime del "de minimis".

In base al comma 8, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010.

Le attività amministrative di erogazione delle agevolazioni e, in particolare, quelle previste per il recupero dei crediti di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché per gli adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti di Stato, saranno realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e si ricorrerà alle risorse disponibili a legislazione vigente sui cap.4160 CdR-4 e cap.5070 CdR-5 del Ministero del Turismo.

Possibile tiraggio della misura

Nel 2019 lo stanziamento finale è stato pari a 116.700.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1975; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 400; le imprese non assegnatarie per mancanza requisiti circa 200.

Nel 2018 lo stanziamento finale è stato pari a 120.000.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1918; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 450.

3.11 L'offerta ricettiva: confronto tra comparto alberghiero ed extralberghiero

Tipologie	Esercizi	Peso %	Var. % 19/00	Letti		Var. % 19/00	Dim. media	
				Peso %	19/00		2019	2000
Esercizi alberghieri	32.730	15,0	-1,9	2.260.490	43,7	21,9	69,1	55,6
Esercizi extralberghieri	185.597	85,0	121,3	2.915.313	56,3	41,8	15,7	24,5
TOTALE	218.327	100,0	86,3	5.175.803	100,0	32,4	31,3	33,4

Fonte: Istat, dati relativi al 2019

Sotto regime "de minimis" di 200.000 euro (pari al 65% per intervento di spese ammissibili per circa 308.000 euro), l'importo medio finanziato per il 2019 è stato pari a circa 59.000 euro mentre nel 2018 tale importo medio è ammontato a circa 62.500 euro. Assumendo quindi un importo medio agevolato pari a 60.000 euro, durante il regime del 65% del credito d'imposta, è ipotizzabile un valore medio dell'intervento per un costo ammissibile pari a circa 96.000. In sintesi, mediamente il credito d'imposta al 65% ha soddisfatto circa 1700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati. Per il 2019-2020 e per il 2021 la misura risulta legata al precedente incentivo al 65% coperto rispettivamente per 180, 200 milioni e 200 milioni. Per tale biennio risulta quindi prevedibile un analogo tiraggio finanziario che potrebbe soddisfare interventi per circa 4500 imprese.

Assumendo per i nuovi incentivi un tasso di attrattività maggiore rispetto al precedente incentivo legato all'introduzione del fondo perduto e all'incremento dell'incentivo all'80% (+15% del precedente) e in base al tiraggio della precedente misura, si stima che l'importo medio delle agevolazioni possa salire a circa 100.000 euro (+37.500 rispetto al precedente), di cui mediamente 30.000 euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125.000 euro (+29.000 euro rispetto al precedente) a cui corrisponderebbe, un tasso di soddisfacimento di circa 1000 imprese ogni 100 milioni stanziati (**circa 5.000 imprese complessivamente con la nuova misura**).

Articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

Per l'attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo", Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

L'obiettivo dell'intervento è favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche che si affiancano, o si sostituiscono, alle garanzie collaterali offerte dai soggetti mutuatari.

La possibilità di accedere al credito bancario è, infatti, spesso ostacolata dalla configurazione del mercato (dovuta alla sua particolare frammentazione in imprese di piccole o piccolissime dimensioni), dall'instabilità della domanda (connessa anche a fenomeni non sempre prevedibili come le condizioni climatiche), nonché dalla sovente mancanza di garanzie da parte dei soggetti proponenti l'investimento.

L'intervento è finalizzato a sostenere sia la ripresa del settore turistico post pandemia attraverso liquidità atta a garantirne la competitività del tessuto imprenditoriale già esistente, sia la nascita di nuova imprenditorialità nel settore del turismo da parte di giovani (fino a 35 anni) e donne che intendano realizzare progetti di impresa improntati sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale. La finalità della disposizione è triplice: a) promuovere la riqualificazione energetica e sostenibile delle imprese del turismo b) incentivare la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI del turismo attraverso il rafforzamento delle capacità di trasformazione digitale, e l'adozione di innovazione e soluzioni *smart* da parte delle PMI nell'ecosistema turistico; c) promuovere la qualità e le soluzioni innovative per la gestione del turismo attraverso il rafforzamento della cooperazione nell'ecosistema turistico (anche nei partenariati pubblico-privato) per lo sviluppo di prodotti, servizi, competenze e nuovi modelli di business, innovativi e *smart*.

La sezione speciale per il Turismo prevede delle agevolazioni per le imprese del settore turistico in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 per il rilascio delle garanzie. Si prevede, in particolare, che: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro; c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; e) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione; f) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; h) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; i) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del

Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Dalla data di avvio dell'operatività (gennaio 2000), Il Fondo di garanzia PMI ha rilasciato più di 2,5 milioni di garanzie, attivando nuovi finanziamenti in favore delle PMI per complessivi 277 miliardi di euro e un corrispondente valore di garanzie di 203 miliardi di euro. Solo nell'ultimo anno (2020), il Fondo, nella sua richiamata azione anti crisi, ha rilasciato 1.585.344 garanzie a favore di 1.185.366 imprese, con 125 miliardi di finanziamenti garantiti, con un corrispondente valore delle garanzie per 106 miliardi di euro. Altri elementi di forza del Fondo di garanzia sono rappresentati dall'effetto leva e dalla rotatività dello strumento. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Fondo di garanzia consente, con 1 euro di risorse pubbliche, di attivare finanziamenti in favore delle PMI target per un importo, mediamente, 10 volte superiore. Inoltre, le risorse appostate a presidio delle garanzie rilasciate dal Fondo, al netto delle somme necessarie a liquidare la quota minoritaria di perdite registrate sulle operazioni che andranno in default, sono svincolate alla conclusione dell'operazione garantita e, dunque, le predette risorse possono essere utilizzate per nuove garanzie del Fondo. La combinata azione dell'effetto leva e della rotatività conferisce al Fondo di garanzia una efficacia difficilmente raggiungibile da altri strumenti di incentivazione. Di seguito si riporta a titolo di esempio una stima della possibile operatività della Sezione speciale Turismo del Fondo, nel comparto legati ai codici Ateco "Alloggi 55.00.00", "Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 79.00.00". per i prossimi sei anni, ipotizzando un intervento dell'estensione massima possibile, ivi compreso l'utilizzo, per l'anno in corso, delle opportunità offerte dal Temporary Framework.

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamenti	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	23.515	3.612.377.068,40	2.718.365.548,46	358.000.000,00

In coerenza con quanto previsto dal PNRR in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40% verso imprese nelle Regioni del Sud b) un ulteriore 30% verso nuove imprese costituite da giovani under (35) o imprese femminili (senza limiti di età). A titolo esemplificativo si riporta una possibile rappresentazione dei tiraggi della misura che saranno poi verificate in fase attuativa. Occorre peraltro tener conto delle possibili interazioni fra gli universi dei soggetti incentivati. A tal fine, si riportano le stime dell'operatività del Fondo su un analogo orizzonte temporale (2021-2026) riferito alle imprese localizzate nel Mezzogiorno, alle nuove imprese e alle imprese femminili. Chiaramente si tratta di un mero esempio, non esaustivo, fra aree che si sovrappongono e quindi non una ipotesi esatta di ripartizione dei 358 milioni che saranno invece oggetto di apposito accordo con il MISE.

Imprese del Mezzogiorno

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamenti	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	5.140	755.788.887,97	579.806.261,36	85.708.933,16

Nuove imprese

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00
--------------------	----------------------------------

ammissione	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	8.782	1.085.962.274,37	831.730.582,89	116.981.079,86

Imprese femminili

Anno di ammissione	Codice Ateco Totale	55.00.00	e	79.00.00
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	3.915	530.185.394,52	396.970.013,00	65.883.313,78

Le Regioni e le Province autonome, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione e, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del Turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, fino a concorrenza delle risorse disponibili, per 358 milioni di euro, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. La ripartizione temporale delle risorse previste nell'accordo comunitario è riportata nella tabella seguente.

Fondo Garanzia	Totale	2021	2022	2023	2024	2025
FdG PMI	358	100	58	100	50	50

Il primo "milestone" vede la definizione del Regolamento Operativo della sezione Speciale del fondo entro il 31 dicembre 2021 e un target finale di raggiungimento di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50% per le misure di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Le analisi effettuate confermano la raggiungibilità del target previsto. In ogni caso, l'avanzamento sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023.

Le misure incentivano la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti e sono finalizzate a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica" in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.

Queste misure fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

La misura non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- il programma degli interventi riguarda la realizzazione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Articolo 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

Per l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. La misura si pone in continuità, ma non in sovrapposizione oggettiva, con le precedenti ed è volta a finanziare ed agevolare investimenti di taglia medio-alta nel settore turistico, fieristico e congressuale. La misura completa, insieme al Fondo per il Turismo Sostenibile-BEI il possibile menù di agevolazione agli investimenti per il settore graduandoli per scala dimensionale andando progressivamente a sostituire le quote di incentivo a fondo perduto con la parte di credito agevolato. Il presente intervento si pone a livello medio andando a coprire una fascia di mercato di dimensione medio grande. Gli strumenti proposti non sono comunque cumulabili fra loro.

Il contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, viene corrisposto nel limite di spesa complessivo di 180 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Gli interventi devono comunque risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. La scansione temporale del finanziamento concordata a livello comunitario è riportata nella tabella sottostante.

<i>FRI Fondo per gli investimenti nel settore turistico</i>	180		40	40	50	50

Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici

anni a valere sulle risorse del FRI, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la convenzione che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, assicura, ai sensi dell'articolo 1, comma 356, legge n. 311 del 2014 che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non possa superare l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 citato.

Il FRI prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista CDP, cui si aggiungono finanziamenti di pari importo erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato, a seguito di valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte.

Il FRI è stato istituito dalla legge Finanziaria per il 2005 nell'ambito di un processo di riforma delle agevolazioni pubbliche. Attraverso il FRI, CDP eroga credito alle imprese nell'ambito di disposizioni normative che prevedano agevolazioni gestite da Ministeri e Regioni titolari di specifiche misure, in questo caso dal Ministero del Turismo.

La quota a tasso agevolato concessa da CDP copre di norma il 50% del finanziamento complessivo, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

Il finanziamento agevolato assume la forma dell'anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo.

Le condizioni operative del FRI sono ampiamente consolidate e in particolare, in base alla normativa di riferimento, prevedono il riconoscimento in favore di CDP: i) del differenziale tra un tasso standard di riferimento che riflette le condizioni dei mutui con oneri a carico dello Stato (aggiornato periodicamente dal MEF) e il tasso agevolato corrisposto dalle imprese; ii) degli oneri di gestione, in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario potranno accedere altresì alla garanzia rilasciata da SACE a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che si ritiene un utile strumento aggiuntivo all'intervento. A riguardo si fa presente che il fondo a copertura delle garanzie coperte da SACE Spa ha una dotazione ai sensi di legge pari a 29,3 miliardi di euro e che l'impatto della misura prevista dalla norma è estremamente contenuto.

In termini di impatto complessivo della misura si evidenzia come, con un contributo a fondo perduto medio del 20 per cento e ipotizzando una dotazione di 180 milioni di euro, sia possibile ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti, con importanti esternalità positive in termini di supporto al rilancio, alla crescita del tessuto economico e al sostegno all'indotto. Gli obiettivi degli investimenti ammissibili all'agevolazione saranno strettamente coerenti con quelli individuati dal PNRR con una riserva del 50% per le riqualificazioni in chiave energetica e di sostenibilità ambientale. Il rationale dell'intervento agevolativo è quello di supportare la realizzazione di investimenti di taglio medio-grande (in media 3 milioni di euro), anche al fine di agire in complementarità rispetto allo strumento del credito di imposta, che dovrebbe soddisfare investimenti target di dimensioni più contenute. Si prevede di incentivare investimenti per circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico incluse le fiere e i centri congressi.

Le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del Turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse aggiuntive. Tale previsione di carattere meramente facoltativo deriva dall'interesse specifico partecipativo manifestato dalle suddette istituzioni. Pertanto, l'intervento in questione potrà essere considerato soltanto nei limiti dei vincoli derivanti dalle compatibilità con la finanza pubblica.

Il primo “milestone” vede la definizione del **decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto entro il 31 dicembre 2021 che definirà, tra l’altro**, i criteri di eleggibilità ai sensi del DSNH. Il target per la misura è di 300 medie aziende servite entro il 31 dicembre 2025.

Gli interventi finanziati attraverso **la presente misura** comprendono tra gli altri:

- interventi di riqualificazione energetica
- interventi sull’involucro edilizio e ristrutturazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)
- interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La misura incentiva la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti **ed è finalizzata** a ridurre il consumo energetico, aumentare l’efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter “Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica” in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.

Queste **iniziative** fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l’efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L’edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

L’intervento non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l’edificio non è destinato all’estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- riguarda la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di incremento annuo dell’efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima

Articolo 4 (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

La norma introdotta dall’articolo 4 prevede misure per favorire la digitalizzazione del sistema turistico, pensate per sostenere la competitività del settore. Le nuove norme prevedono il riconoscimento per le agenzie di viaggio e tour operator di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato, di 25.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nel limite complessivo annuo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. A detti oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà

di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Potranno essere ammesse al credito di imposta le spese per l'acquisto di siti e portali web e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita on line di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa.

La misura è analoga alla precedente prevista dell'art. 6, comma 3 del D. M. 12 febbraio 2015. La precedente misura, che includeva anche le strutture ricettive, ha soddisfatto più di 2.500 richieste per circa 45 milioni. Si prevede di servire almeno 3.500 imprese.

Per agenzie di viaggio e tour operator, si intendono le aziende con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. La misura è in regime di *de minimis* e non prevede target specifici da raggiungere.

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Tax credit digitale</i>	98	0	18	10	10	60

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate le modalità applicative del credito di imposta.

Articolo 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

La proposta emendativa introduce misure di semplificazione amministrativa e procedimentale per la programmazione e la pianificazione dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e per l'approvazione dei contratti di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura nazionale. Trattasi disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta normativa, in particolare, è finalizzata a dare attuazione alla riforma prevista dal PNRR italiano alla Missione 3 Componente 1, che richiede come milestone al 31 dicembre 2021 la riduzione dei tempi dell'iter di approvazione dei Contratti di programma del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI.

Articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

La disposizione reca una disciplina semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie, nonché per gli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, in grado di consentire la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PNRR. La stessa ha, quindi, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione concernente la nomina di un commissario straordinario, la disposizione prevede un rinvio all'art. 4 del DL 32/2019 che nello specifico al comma 5 dispone che la determinazione del compenso del predetto Commissario sia in misura non superiore a quella indicata dall'art. 15, comma 3, del DL 98/2011, da porre a carico di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare.

Articolo 7 (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

Ai fini di consentire la realizzazione del PSN, prevista nell'ambito dell'Investimento 1.1. del PNRR, si prevede l'esclusione del ricorso a Consip s.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'avvalimento da parte stessa della società Difesa Servizi s.p.a. quale centrale di committenza per l'espletamento della relativa procedura di gara. Per la realizzazione di tali attività sono assegnati a Difesa Servizi s.p.a. 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per quanto attiene il comma 5 che prevede che SOGEI S.p.A. continui ad erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali agisce in base ad affidamenti in house ovvero a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza (in base all'autorizzazione disposta al comma 4 della medesima disposizione), nonché delle amministrazioni centrali per le quali già opera in base alla normativa e alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si precisa che alle relative spese si provvede con le risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia)

Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo in esame intende autorizzare la costituzione di uno specifico Fondo di Fondi - con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021 - denominato **"Fondo Ripresa Resilienza Italia"** di cui lo Stato Italiano sarà contributore unico e nel quale verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) in favore dello Stato Italiano.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

L'articolo in esame autorizza inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari (il "*Funding Agreement*" ovvero "*Accordo di Finanziamento*"), a consentire la costituzione del Fondo ed a trasferire le risorse su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è costituito il Comitato per gli Investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR - e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.

In analogia con quanto già avviene per i Comitati di alcuni Fondi ESIF già gestiti dalla BEI - per esempio il *Fondo StudioSi* ed il *Fondo Ricerca e Innovazione* - per la partecipazione al predetto organismo non è stato previsto alcun compenso né alcun rimborso spese né gettoni di presenza né altri emolumenti comunque denominati. Ciò in quanto in tali Comitati non sono presenti soggetti esperti esterni ma rappresentanti delle singole Amministrazioni in esecuzione delle loro specifiche funzioni.

Per tutte le attività che verranno assicurate dalla BEI nell'ambito della gestione del Fondo di Fondi e che verranno formalizzate con gli accordi da sottoscrivere di cui ai commi 2 e 3 della presente

disposizione normativa è riconosciuto alla BEI a titolo di commissione gestoria un ammontare fino ad un massimo del 5% dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7% dell'importo totale delle contribuzioni effettivamente erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, a cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo.

Al riguardo si rappresenta che le citate soglie sono frutto dell'applicazione analogica della normativa comunitaria del *Common Provision Regulation* ("CPR") di cui al Regolamento (UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN>) 2021/1060 per la parte che regola strumenti finanziari con struttura equivalente a quella del Fondo di Fondi nonché ai fondi strutturali attualmente gestiti dalla BEI.

Nel caso specifico, si mutua la struttura delle remunerazioni che è attualmente applicata in Italia ai seguenti strumenti:

- Fondo StudioSì (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FSE di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Ricerca e Innovazione (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FESR di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sardegna (Autorità di Gestione: Regione Sardegna; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sicilia (Autorità di Gestione: Regione Sicilia; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020).

Sebbene il Fondo di Fondi non ricada espressamente nell'ambito di applicazione del CPR, l'utilizzo dei criteri di cui al *Common Provision Regulation* - articolo 68, paragrafo 4 ed articolo 92, paragrafo 2, lettera a- viene adottato su base analogica (come analizzato dalla BEI insieme alla Commissione Europea), al fine sia di assicurare una omogeneità di approccio rispetto al trattamento dei costi degli strumenti finanziari - finanziati con fondi UE - di natura e struttura simili sia di facilitare il riconoscimento e la validazione delle voci di spesa del PNRR relative al Fondo di Fondi da parte della Commissione Europea.

In particolare viene applicato per analogia l'articolo 68 paragrafo 4 del CPR che, disponendo i citati massimali delle commissioni, sancisce che la strutturazione delle commissioni debba tener conto della soglia fino al 5% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali a titolo di prestiti e fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma effettivamente erogati ai destinatari finali a titolo di investimenti in equity e quasi-equity.

Lo schema di remunerazione, già in uso negli analoghi strumenti finanziari sopra menzionati, è composito in quanto prevede una componente calcolata in funzione delle risorse trasferite al Fondo di Fondi (o "Componente base") ed una componente calcolata in funzione degli effettivi livelli di erogazione delle risorse ai destinatari finali (o "Componente di utilizzo").

La Componente base, rilevante per il periodo di eleggibilità e connessa alle attività della BEI inerenti all'acquisizione di provvista al Fondo di Fondi ed alla relativa gestione, va calcolata pro rata temporis sull'ammontare complessivo di risorse trasferite al Fondo medesimo, secondo determinate percentuali;

La Componente di utilizzo invece è connessa alle attività della BEI inerenti al trasferimento della provvista dal Fondo di Fondi agli intermediari finanziari e conseguentemente ai destinatari finali nonché alla relativa gestione e viene calcolata pro-rata temporis sull'ammontare complessivo di risorse effettivamente trasferite ai destinatari finali, secondo determinate percentuali.

Le commissioni di gestione spettanti alla BEI per il periodo di eleggibilità non saranno mai superiori ai massimali indicati in linea, per analogia, con quanto previsto all'articolo 68, paragrafo 4 del CPR.

Per l'eventuale *post-investment period* rileverà una commissione calcolata sulla falsariga della Componente di utilizzo.

Tali commissioni sono da considerare quale corrispettivo delle attività principali svolte dalla BEI, tra cui a titolo esemplificativo: individuazione degli intermediari finanziari, definizione della

strategia di investimento, interfaccia con il MEF e le strutture di governance del Fondo di Fondi (Comitato per gli Investimenti), negoziazione, conclusione, gestione e monitoraggio dei relativi rapporti contrattuali inerenti all'implementazione del Fondo medesimo, gestione della provvista, della tesoreria e del portafoglio di investimenti e reportistica circa l'utilizzo dei fondi. Le medesime commissioni inoltre coprono anche i costi sostenuti dalla BEI per servizi di consulenza esterna connessi allo svolgimento delle attività core, quali consulenza legale, consulenza operativa e di supporto per la reportistica ed il monitoraggio.

Eventuali costi connessi ad attività aggiuntive (ad esempio attività straordinarie richieste alla BEI, richieste di risoluzione contrattuale, attività di audit aggiuntive o specifiche richieste dal MEF alla BEI, gestione di contenziosi, specifiche misure di informazione o di marketing richieste dal MEF alla BEI) saranno calcolati in aggiunta alle commissioni di gestione di spettanza della BEI.

Per quantificare ex ante in termini assoluti un dato di costo massimo per il periodo di "spesa" sulla base di soglie percentuali calcolate sugli importi effettivamente erogati dal Fondo di Fondi (quindi su dati reali disponibili solo ex post), non potrà che procedersi a stime o approssimazioni che potrebbero risultare imprecise (probabilmente per eccesso) se sancite in un contesto normativo.

A supporto dell'opportunità di considerare normativamente le soglie percentuali individuate in via analogica nel CPR quale quantificazione massima della remunerazione della BEI per il periodo di eleggibilità (senza individuare ammontari in termini assoluti) agisce la circostanza che la spesa per commissioni di gestione riceve copertura a valere sulla stessa dotazione del Fondo, non richiedendo copertura ulteriore o diretta da parte del Bilancio dello Stato.

Peraltro, per quantificare ex ante in termini assoluti tale dato di spesa massima sulla base delle soglie anzidette, data la dotazione complessiva del Fondo, occorrerebbe:

- stimare l'importo della dotazione disponibile all'erogazione (la dotazione al netto delle commissioni spettanti alla BEI e agli intermediari);
- individuare una ripartizione delle erogazioni ai beneficiari finali tra prodotti loan e prodotti equity e quasi-equity (elemento che sarà definito nelle strategie di investimento);
- assumere l'integrale erogazione della dotazione disponibile sulla base delle quote di ripartizione individuate tra prodotti.

Gli elementi alla base del calcolo, considerati ex ante, presentano una circolarità che non consente precise quantificazioni preventive in quanto sono condizionati non solo dall'effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari finali ma anche dalle caratteristiche dei prodotti e dall'eventuale ripartizione delle risorse tra prodotti di diversa natura, che solo le strategie di investimento stabiliranno. Inoltre la misura effettiva delle commissioni spettanti agli intermediari finanziari (anch'esse a valere sulla dotazione del Fondo di Fondi) potrà essere individuata soltanto in esito alla relativa selezione (secondo parametri di mercato come da CPR).

Per l'eventuale *post-investment period*, va altresì considerato che l'importo delle commissioni spettanti alla BEI sarà attinto essenzialmente dal rientro degli investimenti fatti, mentre il corrispettivo spettante agli intermediari sarà, secondo le esperienze di mercato, calcolato sulla base degli importi outstanding e detratto anche esso dai rientri.

Articolo 9 (Rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e per il miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 e 2**, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, prevede che alle disposizioni di cui **commi da 3 a 4**, volte a favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 6 e 7: non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l'operazione viene effettuata nei limiti delle risorse già stanziare in favore del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation UE-Italia, a legislazione vigente.

Comma 8: istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 9: istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una Unità di missione in supporto al Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa di cui al comma 8. Per le dette finalità sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale e due posti di funzione dirigenziale di livello non generale con incremento della dotazione organica dirigenziale. Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a euro **571.571** lordi annui a decorrere dall'anno 2022, comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021 in misura pari al 3,78% (valore medio). Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri.

Comma 10: autorizza, per le finalità ivi indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare per il biennio 2021-2022, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 40 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali. La quantificazione degli oneri complessivi, pari a euro **1.864.375** a decorrere dall'anno 2022, è stata effettuata considerando una retribuzione pro capite di euro 46.609,37 prevista per una unità di Area Terza – F1, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri.

Comma 11: prevede che, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 nel numero massimo di dieci cui viene corrisposto un compenso pro capite di importo massimo pari a euro 50.000 lordi annui entro il limite di spesa complessivo annuo di euro **500.000**. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato altresì a stipulare convenzioni con università, enti ed istituti di ricerca, per i quali si prevede un costo complessivo annuo di euro **100.000**.

Commi 12 – 13 – 14: Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15: prevede, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la corresponsione di un compenso onnicomprensivo - per un importo annuo non superiore a euro 8.000 per singola unità – a favore dei componenti dello Standard Setter Board, che fanno parte della Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con determina n. 35518 del 5 marzo 2020. Considerato che la richiamata determina RGS n. 35518, come modificata dalla successiva determina RGS n. 103255 del 26/06/2020, prevede in n. 15 i componenti dello Standard Setter Board, gli oneri per i compensi risultano pari a complessivi **120.000 euro** per gli anni dal 2022 al 2026. Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri. Alle spese di funzionamento della Struttura di *governance* si provvede con le risorse umane e strumentali assegnate al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato, che già supportano la predetta Struttura di *governance*.

Comma 16: prevede che le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborati dalla struttura di *governance* di cui ai commi 14 e 15, siano trasmesse alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del D.lgs. 118/2011 al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla

definizione della riforma 1.15 del PNRR. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17: prevede che con una o più determinate del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le necessarie modifiche alla richiamata determina RGS n.35518 del 5 marzo 2020. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 18: l'onere derivante dall'attuazione dei commi da 8 a 17 risulta di euro **3.155.946** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di euro **3.035.946** a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede **3.155.946** euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Tabella di dettaglio degli oneri

RIEPILOGO ONERI DI PERSONALE ARTICOLO 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficienza dei relativi procedimenti)							
	QUALIFICA	RETRIBUZIONE PRO CAPITALE (LORDO DIPENDENTE)	ONERI RIFLESSI E IRAP COMPLESSIVI	RETRIBUZIONE PRO CAPITALE (LORDO STATO)	con incremento contrattuale 2019-2021 3,78%	UNITA' DA ASSUMERE	ONERE A REGIME dal 2022
COMMA 9	DIRIGENTE GENERALE	188.000,00	72.154,40	260.154,40	269.988,24	1	269.988
	DIRIGENTE NON GENERALE	105.000,00	40.299,00	145.299,00	150.791,30	2	301.583
						TOTALE ONERE COMMA 9	571.571
COMMA 10	PERSONALE AREA III			44.911,71	46.609,37	40	1.864.375
						TOTALE ONERE COMMA 10	1.864.375
COMMA 11	ESPERTI			50.000,00		10	500.000
	CONVENZIONI						100.000
						TOTALE ONERE COMMA 11	600.000
							ONERI DALL'ANNO 2022 al 2026
COMMA 15	COMPONENTI STANDARD SET BOARD			8.000,00		15	120.000
						TOTALE ONERE COMMA 15	120.000

Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR. Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l'attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR con uno stanziamento di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e alimentari..

Articolo 11 (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La realizzazione e implementazione dello sportello unico digitale è infatti effettuata per il tramite dell'apposizione di uno specifico vincolo di destinazione al programma operativo nazionale - il

PON Governance 2014/2020 - e in particolare sulla quota React EU assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021, nel limite di 2,5 milioni di euro (vedi lettera c) della disposizione). Siffatta quota è capiente. Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione a regime dello sportello unico digitale di cui alla lettera a) i Commissari provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12 (Borse di studio per l'accesso all'università)

La disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita - al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito INVESTIMENTO 1.7 Missione M4C1-2: in tema di BORSE DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari) – a semplificare la procedura per la definizione dell'importo e dei requisiti di eleggibilità delle borse di studio per l'accesso all'università. Si rammenta, infatti, che, sulla base della legislazione vigente, tale intervento richiederebbe un decreto interministeriale da adottarsi in esito alla procedura indicata dagli articoli di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68/2012. Con la presente disposizione, dunque, si prevede che gli incrementi delle borse di studio non necessitino della menzionata procedura, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto “predeterminato” dal PNRR, possano essere recepiti in un mero decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

La norma reca una mera autorizzazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca – che reca le corrispondenti disponibilità.

Articolo 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

La disposizione costituisce la disposizione attuativa della Missione M4C1-1, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea. L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi.

Nello specifico, la disposizione abilita all'inserimento – quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari – di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si preme di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali di cui all'articolo. 17, comma 95 e comma 99 della legge n. 127 del 1997 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura

ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Alloggi per studenti)

Con la presente disposizione si introducono modifiche alla procedura di cui alla legge n. 338 del 2000, rese necessarie dall'esigenza di un allineamento alle modifiche *medio tempore* intervenute sul codice dei contratti pubblici, oltre che in ragione delle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine ultimo di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali, finanziate dalle presenti disposizioni, agli studenti. In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione Europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei bandi ex lege n. 338 del 2000 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II

CAPO I

Articolo 16 (Risorse idriche)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)

Per quanto concerne gli impatti sulla finanza pubblica, gli interventi previsti dal Piano d'azione sono finanziati nell'ambito del PNRR sotto forma di prestito.

Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse sono già state previste dalla legislazione vigente e dal Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 21 (Piani Integrati)

La disposizione comporta oneri pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, ai quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio

idrogeologico)

La disposizione, avendo natura esclusivamente procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR)

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 24 (Progettazione di scuole innovative)

I **commi 1 e 2** prevedono l'indizione di uno specifico concorso di progettazione per accompagnare la procedura per la costruzione di nuove scuole nell'ambito delle azioni del PNRR e, in particolare, ai fini della realizzazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 che prevede lo stanziamento di 800 milioni per la sostituzione edilizia di 195 scuole.

La disposizione comporta i seguenti oneri:

	2022	2023
Compensi Commissioni giudicatrici	2.340.000	0
Premi ai vincitori del concorso	4.233.240	0
Premi e rimborsi ai non vincitori		9.861.360
TOTALE	6.573.240	9.861.360

Per il lavoro della Commissione ovvero delle Commissioni giudicatrici è necessario prevedere uno specifico compenso calcolato nel seguente modo, composta da 1 Presidente, 4 Commissari e 1 Segretario.

Ipotizzando un compenso medio di 400 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascun Commissario per ciascuna seduta e ipotizzando che per ogni area territoriale è necessario prevedere fino a un massimo di 5 sedute, compresa la prima fase valutativa del concorso, è ipotizzabile che ciascun Commissario possa ricevere 2.000 euro per ciascuna area. Moltiplicando tale importo per le 195 aree e ipotizzando che vengano costituite massimo 20 Commissioni territoriali, rappresentative dei diversi territori, è evidente come ogni Commissione possa valutare più aree. In questo modo ai Commissari spetterà un compenso complessivo di 1.560.000,00 onnicomprensivo, al quale va aggiunto il compenso del Presidente che può essere calcolato con un incremento di circa il 20% rispetto al compenso dei commissari di 2.000 euro per ciascuna area. Ipotizzando un importo di 2.400 euro per i Presidenti per ciascuna delle 195 aree, ciò comporta un maggior onere di 468.000,00 euro. A tali importi, va sommato l'importo per le segreterie delle Commissioni calcolato decurtando un 20% dall'importo spettante ai Commissari, pari a 1.600 per ciascuna area valutata. Moltiplicando tale importo per le 195 aree, si ha un maggiore onere di 312.000,00 euro.

In totale, il maggiore onere per le Commissioni giudicatrici è quantificabile in euro 2.340.000,00.

Tale onere grava interamente nell'esercizio 2022

In relazione ai premi e ai rimborsi, gli oneri sono calcolati nel seguente modo.

L'indizione di uno specifico concorso di progettazione per 195 aree di intervento comporta maggiori oneri quantificati nella seguente misura:

- euro 7.215.000,00 per i premi da corrispondere ai vincitori del concorso di progettazione, comprensivi di I.V.A. e cassa;
- euro 6.879.600,00 per i rimborsi spese forfettari per i progettisti non vincitori ammessi alla seconda fase del concorso di progettazione, comprensivi di IVA e cassa;

In particolare, per quanto riguarda i premi per i vincitori del concorso di progettazione, il calcolo effettuato è il seguente:

1° Premio (comprensivo di IVA e Cassa) vedi allegato calcolo compenso PFTE per concorso		37.000,00
	€	
Valore complessivo primi premi		7.215.000,00
	€	

Infatti, considerato che il valore complessivo per la realizzazione di 195 scuole innovative è stato stimato nell'ambito del PNRR in 800 milioni di euro, che costituisce un limite di spesa, e fermo restando che ogni scuola ha un importo differente ma che in media ha un costo di circa 4.102.564 euro, un importo medio per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo le tariffe esistenti è pari, in media a circa 37.000 euro, importo comprensivo di IVA e cassa:

Costo medio per intervento	4.102.564,10
	€
Importo medio per lavori per singolo intervento	3.000.000,00
	€
Incidenza PFTE per concorso 1%	30.000,00
	€
Iva e cassa	6.864,00
	€
Totale costo PTFE	36.864,00
	€

Pertanto, ipotizzando un importo medio di 37.000,00 per la definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i vincitori del concorso di progettazione e moltiplicando tale importo

medio per le 195 aree dove vanno realizzate le scuole nuove, si arriva a un importo lordo di 7.215.000,00.

Al netto del vincitore del concorso di progettazione che percepirà un importo medio di 37.000,00 euro, per gli altri 4 progettisti partecipanti alla seconda fase del concorso si è ipotizzato un rimborso forfettario di 10.000,00 euro per il secondo classificato, 7.000,00 euro per il terzo classificato, 6.000 euro per il quarto classificato e, infine, 5.000 euro per il quinto classificato.

Per ciascuna area territoriale è, quindi, previsto un rimborso di 28.000,00 euro che, moltiplicato per le 195 aree oggetto del concorso di progettazione, complessivamente comporta un maggiore onere di euro 5.460.000,00, al netto di IVA e cassa e di euro 6.879.600,00, comprensivi di IVA e cassa.

La corresponsione dei premi avverrà nel limite di euro 4.233.240 nell'anno 2022 e per i restanti 9.861.360 nell'anno 2023, quando si prevede di concludere definitivamente la procedura.

Il **comma 3** prevede la copertura delle misure di cui ai commi 1 e 2, disponendo che ai predetti oneri, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 4** prevede il trasferimento di 62,8 milioni di euro dal Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'istruzione al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica individuati dal Ministero dell'istruzione.

Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tariffe professionali per i diversi profili individuati:

<i>Q.E. generale di progetto TF Edilizia + TF Scuola</i> <i>01/2022 - 10/2025 (45 mesi)</i>			
	<i>Profili</i>	<i>n. esperti</i>	<i>costo</i>
<i>TF Edilizia scolastica</i>	Senior	11	€ 5.015.374,76
	middle	28	€ 10.457.101,18
	Junior	141	€ 38.303.808,91
		180	€ 53.776.284,85

TF Scuola	Senior	1	€ 425.662,50
	middle	18	€ 6.890.196,41
	Junior	71	€ 19.232.015,38
		90	€ 26.547.874,30
Totale		270	€ 80.324.159,15

In particolare, considerato che il progetto è attualmente già in corso e che questa norma serve per potenziare lo stesso e allungarne la durata fino al 2025, si evidenzia che ad oggi sussistono economie e risorse residue per circa 17,5 milioni e, pertanto, la somma necessaria per incrementare il supporto a favore degli enti locali e delle istituzioni scolastiche è di euro 62.824.159,15:

QUADRO DELLE RISORSE			
	Costo TFES+ TFScuola periodo:2022-2025	Stima somme residue attuale progetto TFES	Risorse necessarie per ampliamento e prolungamento TF
	€ 80.324.159,15	€ 17.500.000,00	€ 62.824.159,15

I **commi 5 e 6** intervengono sull'assetto organizzativo del Ministero senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: al comma 5 si prevede la possibilità di porre uffici dirigenziali di livello non generale, già esistenti a legislazione vigente, alle dipendenze dell'Unità di missione ai soli fini di un maggior coordinamento delle azioni; il comma 6 contiene norme ordinamentali di impulso e di semplificazione che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché stabilisce le modalità e i termini dell'adozione del decreto di fissazione del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 25 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))

L'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti target (3.150 progetti finanziati entro il 31.12.2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungersi attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei Bandi PRIN.

Per il raggiungimento di tali target è stato già previsto l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Tuttavia i progetti "in essere" attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi di Target previsti dal Piano, con

particolare riferimento al numero di progetti di finanziare (5350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).

Per il conseguimento dei target UE, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e finanziare il numero di progetti indicati.

Tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26 (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

Con la disposizione di cui al **comma 1**, che novella l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 in materia di chiamata diretta di professori (prima e seconda fascia) e di ricercatori da parte delle università, si mira ad incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra Centri di ricerca, Istituzioni universitarie e Infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della Ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione "Istruzione e Ricerca".

Nel dettaglio, alla lettera a) si stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere, tra le altre, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. La ratio della norma è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca stranieri che abbiano una sede in Italia (es. *Max Planck-Institut*). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Con la lettera b) si circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione ASN in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.

Al **comma 2**, si modifica l'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

In particolare, viene introdotto il comma 5-bis, prevedendo la possibilità per le università, pur sempre nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e per far fronte a specifiche esigenze didattiche o di ricerca o di terza missione, di procedere, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, alla chiamata di professori ordinari e associati che ricoprono tale qualifica accademica da almeno cinque anni presso altre università e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di

corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Disposizioni specifiche sono infine introdotte per favorire i meccanismi di mobilità da e per gli Enti di ricerca e gli IRCCS.

Al riguardo le modifiche introdotte dalla presente disposizione, non modificando la cornice finanziaria degli istituti qui considerati (la chiamata diretta ex articolo 1 della legge 230 del 2005) e la mobilità dei docenti (ex articolo 7 della legge n. 240 del 2010) – che risultano attivabili pur sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle università – risultano di mera natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla base di quanto detto si giustifica, pertanto, l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, cpv. comma 5-ter.

Il **comma 3** prevede, infine, che la procedura di chiamata diretta di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. In quanto norma di natura ordinamentale dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27 (Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali)

L'implementazione delle modifiche proposte con il **comma 1, lettere a) e c)** non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività trovano copertura nei finanziamenti già disponibili per lo sviluppo e la gestione di INAD e ANPR.

Le previsioni di cui al **comma 1, lettere b), d), e), e al comma 2**, disponendo semplificazioni di carattere ordinamentale, non determinano costi aggiuntivi.

Articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

L'intervento normativo proposto ha ad oggetto la costituzione di un servizio dedicato alle imprese di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono stabiliti, quale limite massimo di spesa per il finanziamento della realizzazione della piattaforma, l'erogazione del servizio e la manutenzione dello stesso, da determinarsi in convenzione, in 1 milione di euro a valere sul 2021, 6 milioni di euro sul 2022 e 3 milioni di euro sul 2023. Agli oneri descritti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1) "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante il Piano nazionale complementare che concorre al finanziamento della Missione 1 Componente 1 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 29 (Fondo per la Repubblica Digitale)

La disposizione in esame, al comma 1, prevede, nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione di un «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il predetto Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede l'istituzione di un Comitato strategico di indirizzo e di un Comitato scientifico per i quali si prevede l'esclusione della corresponsione ai componenti di retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede il riconoscimento, agli enti di cui al comma 1, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione che prevede che la cessione del credito concessa dallo stesso articolo sia esente dall'imposta di registro si configura come una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 6 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Infine, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti

Il comma 7 individua le risorse con cui farvi fronte nel Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Articolo 30 (Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

La proposta normativa in esame reca misure finalizzate ad accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con specifico riguardo alla PLN, si ricorda che l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha autorizzato, per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

In attuazione di detta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che ha destinato le sopra menzionate risorse alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

L'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, la cui autorizzazione di spesa è stata integralmente ridotta dal successivo decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.

A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato parzialmente ripristinato e progressivamente incrementato.

In particolare, l'articolo 61 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'anno 2013, il comma 12-terdecies dell'art. 23, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto l'ulteriore incremento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 5 milioni di euro, è stato ridotto in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, l'incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Successivamente, l'articolo 4-bis, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto, ai fini del completamento degli

investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

Inoltre, l'articolo 16-ter, decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, ha autorizzato la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di *vehicle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). A tal fine, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonché, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 10 milioni di euro, è stato ridotto a complessivi 9.290.677 di euro in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza del combinato disposto degli articoli 16 e 50 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2014, n. 50.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-*bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019.

L'articolo 11 – bis decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.

Infine, è intervenuto l'articolo 48, comma 4, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha provveduto a modificare, in più parti, il citato articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019.

Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11- bis del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet S.p.A. appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 8 ottobre 2018, mai attuato in quanto collegato alla fruizione dei servizi della PLN.

Relativamente al valore delle convenzioni ancora in essere (comma 2), si riporta di seguito la tabella con le informazioni relative alla legge di finanziamento, l'oggetto della convenzione, gli estremi della stipula, il relativo decreto di approvazione, la scadenza, il finanziamento erogato e l'eventuale residuo ancora da erogare e attualmente disponibili sui Capitoli 7305/2, e 7264.

Legge di finanziamento	Oggetto	Convenzione	Decreto di approvazione	Scadenza	Finanziamento	Erogato	Residuo
Articolo 1, comma 456, legge 30 dicembre 2004, n.311 (10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007)	Realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione ed a ridotto impatto ambientale (piattaforma logistica nazionale - PLN)	Convenzione stipulata il 29 gennaio 2009	Decreto di approvazione del Capo dipartimento n.227/CD/09 del 22 settembre 2009 registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2009	31.12.2018	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
Articolo 61-bis decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (1 milione di euro per il triennio 2012/2014) e articolo 23 comma 12 tendecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (2 milioni di euro per l'anno 2013). Tali articoli hanno parzialmente ripristinato il contributo previsto dall'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	estensione della PLN ai porti, piastre logistiche e centri merci	I Atto alla Convenzione aggiuntivo stipulato il 24 dicembre 2012	Decreto direttoriale di approvazione n. 750 del 21 marzo 2013 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2013	31.12.2018	4.937.893,00	4.937.893,00	0,00
Articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (4 milioni euro per 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Integrazione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree di sosta servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto	Il Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulato in data 19 maggio 2014	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.194 RD del 25 giugno 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data registrato alla Corte in data 29.10.2014	31.12.2018	9.290.677,00	9.036.215,13	€ 254.461,87
Articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione nodi logistici nel Mezzogiorno	Convenzione stipulata in data 25 luglio 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.86 del 1 agosto 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2017	31.12.2022	30.000.000,00	4.075.601,87	25.924.398,13
Articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n.91 convertito in legge del 3 agosto 2017, n. 123 (0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera	Convenzione stipulata in data 6 dicembre 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 205 del 19.12.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2018	31.12.2019	4.000.000,00	51.367,92	3.948.632,08
Articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, (2 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera				4.000.000,00		4.000.000,00
Articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Copertura oneri derivanti dalla gratuità della concessione per il primo biennio	Convenzione stipulata in data 8 ottobre 2018	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 101 del 17.10.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 14.11.2018	31.12.2019	1.500.000,00	-	1.500.000,00
			TOTALE		79.028.570,00	43.401.077,92	35.627.492,08
						Ulteriori somme da erogare	208.355,49
						Saldo	35.419.136,59
						Ulteriori somme richieste dal soggetto attuatore	292.976,77
						Saldo	35.126.159,82
Articolo 11 - bis, comma 1 del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157	Digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.	=====	=====	=====	5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2020	=====	somme integralmete disponibili

Tanto premesso, la proposta prevede, al capoverso **comma 1**, il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore della PNL al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura *de qua* e delle problematiche emerse nella fase di realizzazione dalla stessa.

Il successivo **comma 2** prevede la cessazione degli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'articolo 61 - bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2017, n. 18, dall'articolo 16-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazione di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

Il comma 4 prevede che entro il medesimo termine, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nel primo periodo, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

I commi da 1 a 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità possa avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite *di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a.*

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la società R.A.M. s.p.a. è una *società in house* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la quantificazione degli oneri delle convenzioni è stata effettuata avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'Accordo di Servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.A.M. s.p.a. del 26 giugno 2020.

Nella tabella seguente si riportano i valori considerati ai fini della quantificazione. Si rappresenta che per "Altre voci di costo", calcolate forfettariamente (9,5% del costo del personale impiegato), si intendono le spese sostenute in relazione a viaggi e spese di missione, costi assicurativi e altri costi di produzione.

Livello	Profilo	Tariffa gg/uomo(€)	N. personale	N. giornate anno	Totale	
Senior Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il livello di Dirigente o Quadro o abbiano raggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprano una posizione organizzativa di Responsabile di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	686	1	96	65.856	
Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprano una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	514	2	96	98.688	
Senior Professional	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il II livello o almeno il III livello del CCNL utilizzato dalla Società e abbiano un'anzianità lavorativa superiore ai dieci anni. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche. Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	436	3	96	125.568	
Professional	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	260	14	96	349.440	
					639.552,00	
				Altre voci di costo	9,50%	60.448,00
				TOTALE (a decorrere dall'anno 2022)		700.000,00
				TOTALE (1 mese relativo all'anno 2021)		58.333,33

Infine, il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede che la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri. La medesima società provvede al reclutamento del personale di cui primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2019, n. 175. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Commercio.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal presente comma, nella tabella seguente si riporta il dettaglio del personale considerato dalla disposizione unitamente agli effetti finanziari derivanti dallo stesso. Si rappresenta che in maniera prudenziale, ai fini della quantificazione del costo relativo agli impiegati, si è tenuto conto della retribuzione stabilita per il 1° livello.

INQUADRAMENTO	Unità di personale	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA							ONERI					Costo unitario	Costo totale	
		CCNL del Commercio - Stipendio tabellare Anno da 1.1.2020	13° e 14°	Totale Stipendio Annuo - lordo dip.	Contingenza + EDR	Altri elementi	Premio di produzione	Totale retribuzione annua - lordo dip.	Inps + altri	Inail	TFR	IRAP	Oneri totali			
								quadro	31,14%	0,54%	6,91%	8,50%		ANNUO	ANNUO	
								livelli	30,22%							
Quadro	2	22.759,68	3.793,28	26.552,96	7.565,18	3.679,02	9.000,00	46.797,76	14.572,82	250,84	3.233,73	3.977,81	22.035,19	68.832,95	137.665,91	
1° livello	17	20.510,88	3.416,98	23.918,86	7.525,28	28,98	7.000,00	38.473,12	11.626,58	206,22	2.658,49	3.270,22	17.761,50	56.234,62	953.988,55	
	19													125.067,57	1.093.654,46	
														Spese di funzionamento	10%	109.365
														Altre spese	10.000	190.000
														Oneri accessori		32.186
														Totale		1.423.206

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119 mila euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Relativamente alla copertura finanziaria si rappresenta che le somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti.

Infine, si precisa, altresì, relativamente alla destinazione delle risorse disponibili, che le stesse saranno utilizzate per le medesime finalità individuate dalle disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione di spesa e nel dettaglio riportate nelle tabelle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b).

Articolo 31 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non interviene sul limite finanziario stabilito a legislazione vigente.

Articolo 32 (Procedure idoneative e concorsuali per il PNRR e in materia di FormezPA)

La disposizione è finalizzata all'ampliamento della compagine associativa di FORMEZ PA e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

Si prevede l'istituzione del "Nucleo PNRR Stato-Regioni", struttura temporanea presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026.

Il **comma 4** prevede che la struttura sia costituita da 23 unità di personale composta e quantificata come di seguito:

1 dirigente di livello generale, il cui trattamento economico è pari a euro **312.651** lordi annui.

2 dirigenti di livello non generale, il cui trattamento economico pro capite è pari a euro **176.263** lordi annui.

Tali importi comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si rappresenta che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. -

Si è ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico al personale dirigenziale di prestito.

10 unità da inquadrare nell'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM facenti parti del contingente di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. **I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del d.l. 80/2021.**

10 unità di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della PCM o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, rientranti nel Comparto delle Funzioni centrali o delle Funzioni locali. Tenuto conto dello specifico ordinamento della PCM, i relativi oneri vanno coperti integralmente se personale del Comparto Funzioni locali e limitatamente al trattamento accessorio se personale del Comparto Funzioni centrali. Si è comunque ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico anche al personale non dirigenziale di prestito, prendendo a riferimento l'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM, per una retribuzione pro capite di euro **66.007,04** lordi annui, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) relativa all'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Il **comma 6** chiarisce che sono assegnate al "Nucleo PNRR Stato-Regioni" le risorse pari ad euro 200.000 annui per gli anni dal 2022 al 2026 di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, destinate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. **I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del d.l. 80/2021.**

Il **comma 7** prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può altresì avvalersi di esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Gli oneri derivanti dall'articolo sono quindi complessivamente pari ad euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro **1.625.247** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 secondo la seguente tabella riepilogativa cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Qualifica	Costo unitario	Unità interessate	Onere 2021	Onere complessivo dal 2022 al 2026
Dirigente generale	312.651	1	26.054	312.651
Dirigente non generale	176.263	2	29.377	352.526
Personale non dirigenziale in prestito	66.007	10	55.006	660.070
Esperti				300.000
TOTALE	-	-	110.437	1.625.247

Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per

L'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)

Il **comma 1** prevede che al MiTE venga assegnato, fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di 152 unità di personale, nel limite di spesa di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, considerando per ciascun esperto un compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Si tratta di esigenze relative all'incremento delle spese per la cancelleria, l'acquisto di attrezzature informatiche e il potenziamento della rete informatica, il mobilio, il fitto locali, gli interventi di sanificazione, derivante dal personale di nuova assunzione. Si precisa che ai sensi della legge n. 178 del 2020 "bilancio 2021", sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) sui capitoli relativi all'acquisto di beni e servizi e su quelli per i sistemi informativi sono stati stanziati complessivamente 12,8 M€ circa, a fronte di una dotazione organica pari a complessive 907 unità ai sensi del DPCM n. 97 del 2019 (poi abrogato con il DPCM n. 128 del 2021), con un costo pro capite stimato in 14.000 euro. Tale valore è stato preso a riferimento per stimare il maggior costo di funzionamento derivante dall'assunzione delle 152 unità di personale previste nella norma in esame: in particolare, la spesa ulteriore per il funzionamento è stata stimata in via prudenziale pari a 1,4 M€ con un costo unitario di 9.000 euro, tenendo conto della quota di spesa relativa a costi fissi non direttamente connessi all'entità del personale impiegato nella struttura ministeriale e delle carenze organiche per le quali sono in corso le procedure assunzionali già previste a legislazione vigente.

Peraltro, l'importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa in base al quale gli oneri in argomento verranno "modulati", pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

	2022	2023
Comma 1	7.600.000	7.600.000
Comma 3	1.400.000	1.400.000
Totale annuo	9.000.000	9.000.000

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 9.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia)

La norma prevede, al **comma 1**, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n.113. L'attuale formulazione del secondo periodo dell'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge n.80/2021, prescrive che il bando di reclutamento per i profili di cui all'articolo 11 del decreto-legge citato, debba prevedere la riserva di posti per gruppo linguistico su base regionale, comprensiva quindi della Provincia autonoma di Trento.

Tale indicazione normativa, frutto della formulazione del periodo in oggetto, presenta profili di asistematicità rispetto al quadro generale delle norme in tema di reclutamento in ambito PNRR, per quanto attiene la disciplina generale della materia, da individuarsi nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in tema di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede che: "1. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. 2. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. 3. I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione".

Anche il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (uno dei decreti legislativi con cui sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale) prevede la riserva dei posti solo per il personale delle pubbliche amministrazioni "in provincia di Bolzano" (articoli 2, 8 comma 3, e 16), e l'articolo 33 prevede testualmente: "i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione").

Pertanto la riserva dei posti è prevista dal sistema vigente per il solo personale statale in servizio "in provincia di Bolzano", mentre la riserva per le lingue ladina e tedesca si applica ai dipendenti regionali ma non ai dipendenti statali.

In vista dell'imminente adozione del bando di concorso previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, al fine di rispettare la rigida tempistica imposta dall'agenda concordata con l'Unione europea per le attività ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza si impone, dunque, l'urgenza di adottare disposizioni correttive del vigente testo del secondo periodo del comma 12-bis del citato articolo 14, al fine di prevedere, in coerenza con il descritto quadro normativo, che la riserva di quote per gruppi linguistici si applica alle sole assunzioni per la provincia di Bolzano.

L'intervento correttivo ha lo scopo di evitare ingiustificati disallineamenti nel vigente sistema che regola la riserva di posti nelle amministrazioni statali a favore dei gruppi linguistici nel delicatissimo contesto socio-culturale dell'Alto Adige- Suedtirolo, in conformità di un consolidato assetto delle relazioni tra tali gruppi.

Il testo vigente, in assenza della proposta riformulazione correttiva, porterebbe invece ad applicare all'intero territorio regionale, e quindi anche alla provincia di Trento, una incoerente estensione della riserva in questione, idonea a comportare non solo squilibri nell'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e delle relazioni istituzionali, ma anche a innescare, dopo il bando,

prevedibili contenziosi che potrebbero evidenziare irragionevoli disparità di trattamento tra gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

La proposta di modifica urgente lascia ferma invece la disciplina, distinta, seppur correlata a quella sulle quote di riserva, sul bilinguismo, inteso come garanzia, a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, della possibilità di usare la lingua materna, quale diretta espressione di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, a prescindere dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e fornisce organicità al sistema nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui è conservato il patrimonio culturale, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevedono modifiche al d.lgs. 300/1999 tese **a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata:** alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. In particolare rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede di inserire un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

Infine, si prevede che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che in relazione alle procedure informatizzate connesse all'attuazione della norma in esame, con particolare riferimento alla gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi ai servizi della giustizia, all'implementazione delle procedure di raccolta dei dati stessi e della relativa elaborazione statistica, nonché al monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia, si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'architettura informatica che gestisce l'inserimento, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemistiche nell'ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l'accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari.

Al **comma 3**, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al **1° marzo 2022**, si prevede l'incremento, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo dipartimento e un posto di vice Capo dipartimento, nonché un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16, comma 12, del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, da

collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lett. c). Nell'ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato
- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall'attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 12, del d.P.C.M. 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale.

Le nuove posizioni dirigenziali generali di Capo dipartimento e Vice capo dipartimento sono destinate alla nuova struttura dipartimentale, mentre una posizione dirigenziale non generale è destinata alla direzione dell'Ufficio del Capo dipartimento.

ASSETTO ATTUALE		ASSETTO PREVISTO DALLA MODIFICA NORMATIVA	
Dipartimento organizzazione giudiziaria		Dipartimento transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	
Capo Dipartimento		(nuovo) Capo Dipartimento	
Vice Capo Dipartimento		(nuovo) Vice Capo Dipartimento	
	Ufficio del Capo Dipartimento	(nuovo) Ufficio del Capo Dipartimento	
	Direzione generale personale e formazione		
	Direzione generale magistrati		
	Direzione generale bilancio e contabilità		
	Direzione generale risorse materiali e tecnologie		
	(transita) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati	(acquisito) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati	
	(transita) Direzione generale statistica e analisi organizzativa	(acquisito) Direzione generale statistica e analisi organizzativa	
	Direzione generale coordinamento politiche di coesione	(nuovo) assorbe la nuova posizione dirigenziale generale Direzione generale coordinamento politiche di coesione - (nuovo) assorbe due delle nuove posizioni dirigenziali non generali	

Con riferimento al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, si rappresenta che i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali.

Per quanto premesso si rappresenta che l'istituzione del nuovo Dipartimento nell'ambito del Ministero della giustizia comporterà nuovi oneri connessi alle nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento e Direttore generale (della DG coordinamento politiche di coesione) nonché delle 3 nuove posizioni dirigenziali non generali destinate all'Ufficio del Capo Dipartimento e ai 2 uffici dirigenziali non generali della Direzione generale coordinamento politiche di coesione, quantificati in via prudenziale in euro 1.303.869 annui come rappresentato nella tabella che segue: